

Sentenza n. 5235/2016 pubbl. il 26/04/2016

RG n. 49151/2014

Repert. n. 4215/2016 del 27/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenza Zuffada ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49151/2014 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], con elezione di domicilio in Corso [REDACTED], [REDACTED] MILANO presso l'avvocato suddetto

[REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], con elezione di domicilio in [REDACTED] [REDACTED] presso l'avvocato suddetto

ATTORI

contro

COND. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], VI A [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con elezione di domicilio in VIA [REDACTED], [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

omissis ex art. 58 comma due legge 69/2009 e art. 132 C.p.c. novellato

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] in persona del legale rappresentante e il sig. [REDACTED], proprietari di un'unità immobiliare facenti parte del Condominio di via [REDACTED] in Milano, hanno impugnato la delibera assunta dall'assemblea condominiale tenutasi in data 18.12.2013, chiedendo in via principale di dichiarare l'invalidità e l'annullamento con restituzione agli attori delle somme versate in eccedenza e in via subordinata di annullare la delibera come ritenuto di giustizia.

Si è costituito il Condominio chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e diritto.

Gli attori assumono l'invalidità della delibera di approvazione del consuntivo 2012/2013 chiedendo di dichiararsi l'annullabilità della stessa per errata applicazione dei criteri di riparto previsti per legge e regolamento condominiale; sul punto va preliminarmente osservato che i motivi come prospettati risultano classificabili come vizi comportanti l'annullabilità della delibera, che ai sensi dell'art. 1137 c.c. può essere fatta valere dal condomino presente in assemblea, che ha votato contro la delibera stessa o si è astenuto; per quanto sopra, dato atto che dalla lettura del verbale gli attori erano presenti in assemblea a mezzo del legale rappresentante e per delega, dato atto che la delibera di approvazione del consuntivo e del preventivo anno 2013/2014 risultano approvate all'unanimità, quindi con il voto favorevole degli attori, l'impugnazione va rigettata.

Tuttavia posto che sono ugualmente principii ormai fermi nella giurisprudenza che la domanda di accertamento di una nullità di un atto, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda



di annullamento di quel medesimo atto, dipendente da un'invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità di un atto, può pronunciarne l'annullamento, in quanto la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del "petitum", le ragioni dell'annullamento (Cass. civ. Sez. II, 21/05/2013, n. 12473; Cass. civ. Sez. II, 25/05/2012, n. 8366; Cass.civ.Sez.lavoro Sent., 18/07/2007, n.15981); e, specularmente che, poiché alle delibere condominiali si applica il principio dettato in materia di contratti, secondo cui il potere attribuito al giudice dall'art. 1421 cod. civ. di rilevarne d'ufficio la nullità deve necessariamente coordinarsi con il principio della domanda ex art. 112 cod. proc. civ., il giudice non può dichiarare d'ufficio la nullità della delibera sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente poste dalla parte a fondamento della relativa impugnazione. (Cass. civ., sez. II, 03/12/2008, n. 28734; Cass. civ. Sez. II, 27/06/2005, n. 13732).

X Dato atto che il motivo oggetto di esame è stato posto da parte attrice a fondamento della domanda di annullamento della delibera impugnata e lo stesso, alla luce delle considerazioni in fatto e diritto e della giurisprudenza sopra richiamata, attiene ad un profilo di nullità della delibera, non è precluso il suo rilievo d'ufficio. X

Il Giudice accoglie la domanda formulata da parte attrice nel merito dell'illegittimo addebito di spese personali a carico della [REDACTED] e dichiara quindi la nullità della delibera di approvazione del consuntivo 2012/2013 nella sola parte relativa all'addebito personale di spesa a carico di [REDACTED] per "documentazione catastali e ipotecarie".

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1) dichiara la nullità della delibera di approvazione del consuntivo 2012/2013 nella sola parte relativa all'addebito personale di spesa a carico di [REDACTED] per "documentazione catastali e ipotecarie";



Sentenza n. 5235/2016 pubbl. il 26/04/2016

RG n. 49151/2014

Repert. n. 4215/2016 del 27/04/2016

- 2) rigetta ogni ulteriore domanda degli attori;
- 3) condanna il Condominio di via [REDACTED] Milano alla rifusione in favore degli attori delle spese di giudizio liquidate in complessivi € [REDACTED] per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 26 aprile 2016

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Zuffada

